

Legge delega sulla disabilità: l.n. 227/21 Decreto Legislativo n. 62/2024

Analisi normativa pre e post riforma
Webinar - 17 gennaio 2025

La l.n. 227/2021 e i tre decreti attuativi

Il PNRR e la missione 5 componente 2 riforma 1.1

L'impegno assunto è stato quello di attuare una **riforma della normativa sulle disabilità** nell'ottica della **de-istituzionalizzazione** e della **promozione dell'autonomia delle persone con disabilità** per realizzare pienamente i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall'Italia fin dal 2009 con l.n. 18).

Ciò anche attraverso la semplificazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari e la promozione delle unità di valutazione multidimensionale sui territori in grado di definire progetti individuali e personalizzati ex art. 14 Legge n. 328/00 e legge 112/2016 sul c.d. «durante e dopo di noi».

Dal PNRR l.n. 227/2021

Con la l.n. 227/21, quindi, il governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la “*revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità*” indicando **specifici ambiti di intervento**.

Dalla l.n. 227/2021 ai tre decreti attuativi della riforma

Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 «Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità»

Decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20 «Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità»

Decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 «Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato»

Decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 «Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità»

Il decreto è entrato in vigore il 13 gennaio 2024



Finalità:

- Garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità
- Garantire l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione.



Alcune novità introdotte:

- Definizione di accessibilità in linea con la Convenzione ONU
- Piano integrato di attività e organizzazione
- Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra obiettivi di produttività nella PA
- Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro

D. Lgs. n. 20/24: il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Il decreto istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità



Il Garante:

- costituisce un'articolazione del sistema nazionale per la promozione e la protezione dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della Convenzione ONU e per il monitoraggio della sua applicazione
- esercita le proprie funzioni senza vincoli di subordinazione gerarchica, nonché con autonomia organizzativa e indipendenza amministrativa.
- opera in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e, nella ipotesi di persone con disabilità che sono private della libertà personale, anche con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ferme restando le rispettive competenze.



Alcuni compiti del Garante:

- contrasta i fenomeni di discriminazione e rifiuto dell'accomodamento ragionevole
- riceve le segnalazioni
- svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione
- trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta alle Camere

D. Lgs. n. 62/24: Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

Il decreto è entrato in vigore il 30/06/2024



È finalizzato a garantire, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni, anche attraverso il ricorso all'accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.



Il decreto:

- Definisce la condizione di disabilità;
- Disciplina la «valutazione di base»;
- Definisce e disciplina l'istituto dell'accomodamento ragionevole;
- Disciplina la valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Focus sul d.lgs. 62/2024

Dai vecchi ai nuovi modelli e sistemi di valutazione e

- Dalla condizione di «handicap» e dall'«handicap «grave»/«non grave»;
- Da diversi momenti accertativi (accertamento dell'invalidità, cecità e sordità civile, condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica o lavorativa ecc.);
- Dall'utilizzo di «persona handicappata» / «disabile»/persona disabile ecc.;
- Dal diritto al progetto individuale basato sull'art.14 della legge n. 328/00;

Alla nuova "valutazione di base" come unico procedimento per l'accertamento della condizione di disabilità secondo la definizione della Convenzione ONU;

Alla modifica della terminologia;

Alla disciplina della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato partendo dai desideri, aspettative e preferenze;

Capo I – Definizioni e modifiche terminologiche

Dalla precedente definizione di «persona handicappata» (art. 3 della l.n. 104/92)...

«È **persona handicappata** colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione»

...

«Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, **la situazione assume connotazione di gravità...**»

...alla nuova definizione di «persona con disabilità»

Il decreto 62/2024 modifica l'articolo 3 della legge n. 104/1992 precisando che l'identificazione dei requisiti per ottenere il riconoscimento della relativa condizione avviene attraverso la «valutazione di base»:

“è persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base”.

Così viene integralmente recepita la definizione di persona con disabilità contenuta nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Definizione di «persona con disabilità»: un approccio centrato sui diritti e sul contesto

La locuzione «Persona in condizione di disabilità indica che»:

- si parla di una persona che esercita diritti;
- ci si proietta rispetto ai contesti;
- le compromissioni non esauriscono la qualifica della persona;

Non si può più, quindi, parlare di «Handicap», perché tale termine si concentra su una «difficoltà» determinata dalla menomazione/patologia.

Non si può più parlare di «disabile», perché tale termine indica una «qualità» della persona.

Definizione di «persona con disabilità»: un approccio centrato sui diritti e sul contesto

Non si parla più di handicap «grave» o «non grave» ma di «necessità di sostegni» volti a superare l'interazione negativa con l'ambiente declinato in:

1) necessità di sostegno (art. 3 l.n. 104/92):

livello lieve

livello medio

2) necessità di sostegno intensivo (art. 3, comma 3, l.n. 104/92)

livello elevato

livello molto elevato

Modifiche terminologiche in materia di disabilità

Il Decreto prevede che alcune parole siano sostituite, ovunque ricorrano, da una terminologia più appropriata alle definizioni precedenti e quindi:

- a) la parola: «handicap» è sostituita da «condizione di disabilità»;
- b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile» sono sostituite da «persona con disabilità»;
- c) le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità» sono riferite alle persone indicate alla lettera b) sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
- d) le parole: «disabile grave» sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Tali modifiche hanno avuto effetto dal 30 giugno 2024.

Capo II - La valutazione di base e l'accomodamento ragionevole

La valutazione di base: tempi, procedure e accertamento della condizione di disabilità

Il Decreto chiarisce che la valutazione di base è un **procedimento** che si attiva su richiesta della persona con l'invio del certificato medico e che deve concludersi entro 90 gg, ridotti a 30 per i minori e 15 per le persone con patologie oncologiche:

- volto ad accertare se la persona è o non è in condizione di disabilità;
- volto a rilevare la necessità di sostegno;
- Che ricomprende, mediante lo svolgimento di una valutazione in un'unica visita collegiale, l'accertamento dell'invalidità, cecità e sordità civile, della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione lavorativa (l.n. 68/99), ecc.

Effetti della valutazione di base: assistenza, agevolazioni e accesso ai servizi

La valutazione di base individua, inoltre:

- i presupposti per la concessione di assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, prevista dai livelli essenziali di assistenza;
- gli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza, nonché di disabilità gravissima, ad eccezione della condizione di non autosufficienza delle persone anziane;
- i requisiti necessari per l'accesso ad agevolazioni fiscali, tributarie e relative alla mobilità, conseguenti all'accertamento dell'invalidità e ad ogni altra prestazione prevista dalla legge.

La valutazione di base

La valutazione di base si attiva **con il solo invio del certificato medico introduttivo ed è affidata ad Inps con** il superamento della doppia fase di accertamento svolto prima innanzi alle commissioni Integrate Asl/Inps e poi validato dalle commissioni Inps.

Il certificato rilasciato dalla commissione ha di norma valore illimitato nel tempo, tranne degli eccezionali casi in cui si necessita di una rivedibilità (secondo quanto stabilito da un emanando decreto interministeriale)

Obblighi di informazione alla persona con disabilità

1) L'unità di valutazione di base, al termine della visita relativa alla valutazione di base, informa la persona con disabilità che:

- **sussiste il diritto ad elaborare ed attivare un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, quale ulteriore strumento di capacitazione;**
- della possibilità di presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte della stessa commissione a cui fa seguito in automatico l'avvio del relativo procedimento.

2) I punti unici di accesso, nonché i servizi sociali, sociosanitari e sanitari territoriali, che entrano in contatto a qualsiasi titolo con la persona con disabilità la informano del diritto ad attivare un procedimento volto all'elaborazione del progetto di vita, individuale, personalizzato e partecipato.

L'accomodamento ragionevole nel d.lgs 62/2024

Con l'art. 17 del decreto e la conseguente introduzione del nuovo art. 5-bis alla l.n. 104/92 viene interamente disciplinato l'accomodamento ragionevole, sia con riferimento alle pubbliche amministrazioni che ai privati, con riferimento:

- Al riconoscimento di tale tutela nei confronti delle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento della condizione di disabilità;
- All'ambito di applicazione;
- Alle modalità di attivazione dello strumento;
- Alla modalità di valutazione della misura proposta;
- Agli strumenti di tutela;
- Ai relativi compiti attribuiti all'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità

Accomodamento ragionevole e ambito di applicazione

Il Decreto stabilisce che l'accomodamento ragionevole, che «individua le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati che non impongano un onere eccessivo al soggetto obbligato» è attivabile:

- Nei casi in cui l'applicazione delle disposizioni di legge non garantisca alle persone con disabilità il godimento e l'effettivo e tempestivo esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
- Solo in via sussidiaria in quanto non sostituisce né limita il diritto al pieno accesso alle prestazioni, ai servizi e ai sostegni riconosciuti dalla legislazione vigente.

Capo III - La valutazione multidimensionale e il progetto individualizzato, personalizzato e partecipato

Dalla «valutazione multidimensionale» al progetto di vita

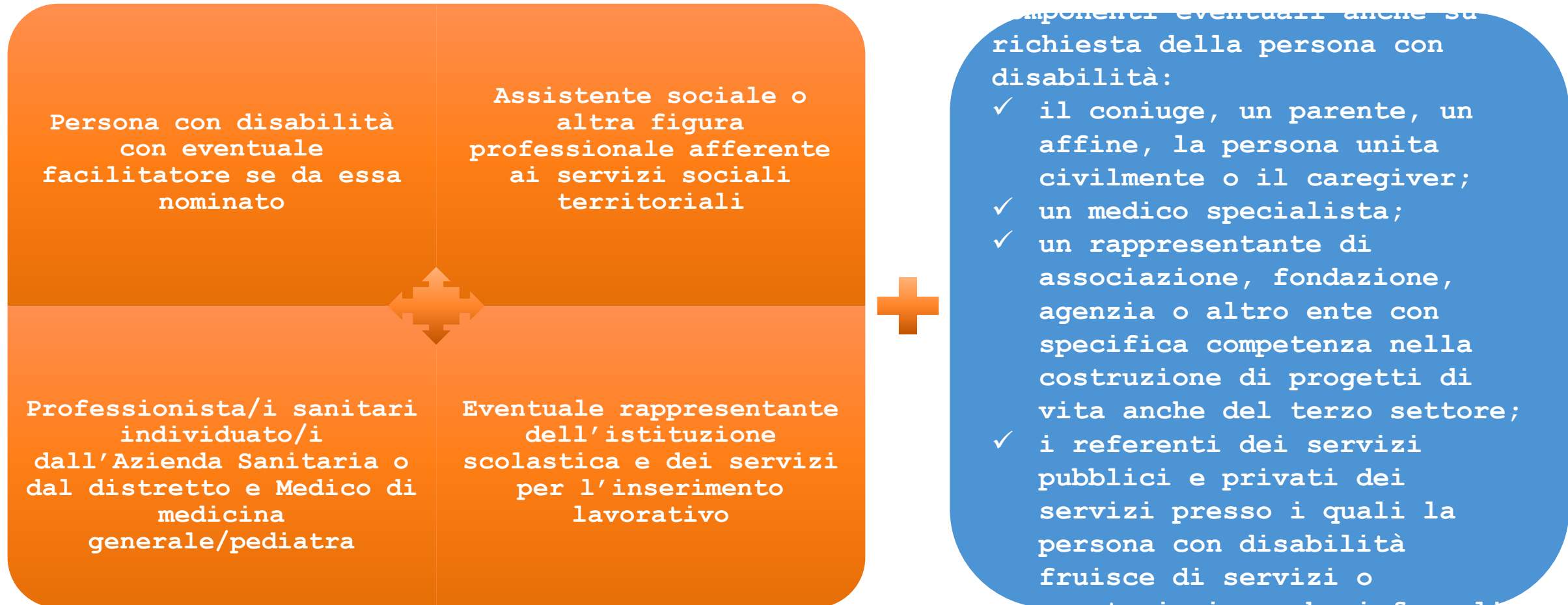
Il decreto 62/2024 describe **due fasi consecutive dopo l'istanza per la redazione di un progetto di vita**

1) «valutazione multidimensionale»: partendo dai desideri e aspettative e dei contesti da vivere, è delineato il profilo di funzionamento di funzionamento della persona con disabilità con l'individuazione delle barriere e dei facilitatori, dei bisogni di sostegno e degli obiettivi da perseguire;

2) elaborazione del progetto di vita «della persona con disabilità»: costruzione, in una visione unitaria, **delle risposte ai bisogni di sostegno** con interventi, servizi, sostegni, formali e informali, con la partecipazione della persona, per consentirle il perseguimento della migliore qualità di vita, lo sviluppo tutte le sue potenzialità, la scelta dei contesti di vita, garantendo altresì la partecipazione in condizioni di pari opportunità rispetto a Anffas



I componenti dell'Unità di Valutazione Multidimensionale



Il rafforzamento della partecipazione della persona con disabilità attraverso i supporti alla presa di decisione

Il progetto individuale è definito per legge **della persona con disabilità** che ne è, quindi, titolare e deve, per questo, **partecipare attivamente** alla valutazione multidimensionale, concorrere all'elaborazione del progetto nonché alle fasi successive anche connesse alla sua attuazione, monitoraggio e aggiornamento.



Per tale motivo il decreto prevede la possibilità di scegliere una persona che già in sede di unità di valutazione multidimensionale o comunque di assicurare l'adozione di strategie atte a:

- facilitare l'acquisizione della piena comprensione delle fasi del procedimento misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita attraverso l'adozione di tutte le strategie utili;
- facilitare l'espressione dei suoi desideri, aspettative e scelte.

Tale attività deve essere garantita:

- anche nel caso di persone con con necessità di sostegno ad ad altissima intensità attraverso la migliore interpretazione della volontà e delle preferenze e senza mai sostituirsi ad essa;

Elaborazione del progetto di vita

«Sulla base degli esiti della valutazione multidimensionale l'UVM predispone il progetto di vita e individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

I sostegni possono essere servizi, interventi, prestazioni e/o benefici:

- individuati come da attivare sulla base di quanto emerso in valutazione multidimensionale;
- che possono rientrare tra quelli già presenti nell'offerta del territorio
- o che possono essere considerati sostegni «atipici» in quanto non già esistenti e rientranti nei LEA.

Pertanto, è necessario che il progetto (con gli interventi) sia definito anche già individuando le risorse, formali ed informali, da attivare e da utilizzare anche in modo flessibile tra i vari compart

Contenuti del progetto individuale, personalizzato e partecipato con annesso budget di progetto: rafforzamento della coerenza con la valutazione multidimensionale (Segue.)

in base alla valutazione multidimensionale, l'UVM predispone il progetto individuale in formato accessibile alla persona beneficiaria con annesso budget di progetto.

Il progetto individua:

- gli obiettivi della persona con disabilità risultanti all'esito della valutazione multidimensionale;
- gli interventi individuati nelle seguenti aree:
 - apprendimento, socialità ed affettività;
 - formazione, lavoro;
 - casa e habitat sociale;
 - salute
- i servizi, le misure relative ai processi di cura e di assistenza, gli accomodamenti ragionevoli volti a perseguire la migliore qualità di vita e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita. **Le misure, le prestazioni ed i servizi contenuti nel progetto di vita possono avere contenuto personalizzato**

Contenuti del progetto individuale, personalizzato e partecipato con annesso budget di progetto: rafforzamento della coerenza con la valutazione multidimensionale.

- i piani specifici relativi alle azioni e dei sostegni correlati agli obiettivi del progetto, nonché il riallineamento dei piani esistenti anche in termini di obiettivi, prestazioni e interventi;
- I fornitori dei sostegni indicati con l'indicazione di compiti e responsabilità;
- Il referente per la sua attuazione, c.d. case manager
- la programmazione di tempi e le modalità delle verifiche periodiche e di aggiornamento, anche al fine di controllare la persistenza e l'adeguatezza delle prestazioni rese rispetto agli obiettivi;
- il dettaglio e l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche, e private e del terzo settore, già presenti o attivabili anche in seno alla comunità territoriale, alla rete familiare nonché al sistema dei supporti informali, che compongono il budget di progetto.

Budget di progetto

Il progetto di vita, parte integrante del progetto di vita, è:

- costituito dall'insieme «integrato» delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale e al sistema dei supporti informali, i conferimenti volontaria di risorse, anche informali, messe a disposizione della persona con disabilità che lo può autogestire dietro rendicontazione;
- predisposto secondo i principi della co-programmazione, della co-progettazione con gli enti del terzo settore, dell'integrazione e dell'interoperabilità nell'impiego delle risorse e degli interventi pubblici e, se disponibili, degli interventi privati.
- dinamico e adeguabile in funzione dei successivi aggiornamenti del progetto;
- utilizzato «senza le limitazioni imposte dall'offerta dei singoli servizi».

Approvazione del progetto di vita

Alla definizione del progetto e del connesso budget seve seguire l'approvazione e la sottoscrizione del progetto da parte:

- dall'UVM;
- dai responsabili dei sostegni previsti nel progetto stesso, perché possa attuarsi da subito.

Il referente per l'attuazione del progetto

Nel progetto individuale è individuato il «referente» avente il compito di curare la realizzazione del progetto, monitorarne l'attuazione, richiedere la convocazione dell'«unità» di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita e garantire il coinvolgimento della persona con disabilità e con i suoi referenti familiari anche nelle fasi successive alla stesura.

Il referente è la figura che le parti scelgono per coordinare l'esecuzione del progetto e a cui devono far riferimento, anche dando seguito alle eventuali indicazioni.

Il coinvolgimento degli enti del terzo settore

Nell'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato è garantito il coinvolgimento gli enti del Terzo settore.



Lo scopo di tale coinvolgimento è duplice, in quanto gli enti di terzo settore possono:

- da un lato, arricchire il percorso di valutazione ed elaborazione del progetto essendo detentrici di esperienze e competenze, visto che su richiesta della persona con disabilità o chi la rappresenta possono prendere parte all'UVM;
- dall'altro, offrire le proprie risorse per l'attuazione del progetto stesso, contribuendo alla realizzazione di un progetto soddisfacente per la persona coinvolta.

Fase transitoria e di sperimentazione

E' in atto una fase di sperimentazione che avverrà per tutto il 2025 sia per la valutazione di base che per la valutazione multidimensionale e redazione del progetto individualizzato, personalizzato e partecipato.

Con l'art. 9 del D.L. 71/24 sono state individuate i territori provinciali interessati: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari, Trieste.

Nelle more, **è garantito il mantenimento dei diritti riconosciuti dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2025** e fatte salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati o dei quali sia comunque **stata accertata la spettanza entro il 31 dicembre 2025**, in materia di invalidità, cecità e sordità civile, e per quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. **Alle istanze di accertamento presentate entro la data del 31 dicembre 2025 si applicano le previgenti disposizioni.**

Mentre tutto ciò entra pienamente a regime, rimarrà, comunque **Anffas** pienamente esigibile il progetto individuale come previsto dall'art

**Breve focus sul vigente
art. 14 della l.n. 328/2000**

Il «progetto individuale ai sensi dell'art. 14 l. n. 328/2000» Quale

finalità?

Il comma 1 dell'art. 14 della legge n. 328/00 prevede che *“Per realizzare la **piena integrazione** delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, **nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro**, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale»*

L'attivazione di un progetto di vita non può, dunque, essere relegata alla sola risposta di un bisogno assistenziale, spesso di natura emergenziale, ma porta ad una necessaria costruzione di interventi coordinati tra loro che, **partendo dalle condizioni di salute, dai bisogni e dalle capacità della singola persona, nonché dai suoi desideri, aspettative e preferenze**, valorizzino e sostengano, con i giusti supporti, **un percorso unitario e progressivo di acquisizione di autonomie e di benessere, nella massima misura possibile.**

Il «progetto individuale ai sensi dell'art. 14 l. n. 328/2000 - Quali contenuti?

Il comma 2 dell'art. 14 della legge n. 328/00 prevede che *“Il progetto individuale **comprende, oltre alla valutazione** diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le **prestazioni di cura e di riabilitazione** a carico del servizio sanitario nazionale, **il piano educativo individualizzato** a cura delle istituzioni scolastiche, i **servizi alla persona** a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare»*

Il progetto individuale ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 328/00 quindi può riguardare, oltre agli imprescindibili aspetti sanitari, anche aspetti sociali, familiari, scolastici, lavorativi, che comunque sono **parti fondamentali della vita di tutte le persone e quindi anche delle persone con disabilità**. Il progetto individuale tende, quindi, a **garantire a queste ultime di svilupparsi come persone anche in tali ambiti di vita**, dove le risposte al bisogno di salute, in senso stretto, sono strumentali proprio

Progetto individuale di vita e singoli piani di sostegno

Il **progetto di vita** consiste nella costruzione di interventi, coordinati tra loro, che valorizzano e sostengono il **percorso unitario di vita di ciascuna persona con disabilità, rispondendo ai suoi reali e personali bisogni, desideri e aspettative e garantendo piena ed effettiva inclusione nei diversi contesti di vita.**

I singoli piani di sostegno sono, invece, una congerie di interventi pensati per il supporto a vivere un dato contesto (per esempio il Piano Educativo Individualizzato per la scuola).

Una persona con disabilità può anche richiedere singoli piani di sostegno senza voler attivare un vero e più ampio progetto individuale di vita, ma qualora lo volesse attivare per le finalità di cui sopra, comunque il progetto di vita non sarebbe solo la mera sommatoria dei vari piani di sostegno già attivati o da attivare in suo favore.

Il Progetto individuale ed i

Ciascun sostegno, servizio e/o azione o progetto specifico dovrà convergere verso gli obiettivi indicati nel più ampio Progetto Individuale ex art. 14, garantendo il completo coordinamento e facendo confluire in tale documento informazioni utili e rilevanti.



**P.A.I. PROGETTO
ASSISTENZA
INDIVIDUALE**

Identifica una serie di azioni di supporto alla persona e alla famiglia.



**P.E.I. PIANO
EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO**

"L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale ex art. 14 l. 328/00 (D.Lgs n. 66/2017)



**P.D.T.A. PIANO
DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO
ASSISTENZIALE**

Tale strumento disciplina l'aspetto relativo alla presa in carico del paziente con disabilità con specifico riferimento all'ambito sanitario, garantendo uniformità a livello regionale.

E' una "sezione" del progetto individuale, che può introdurre particolari misure di sostegno, purché in coerenza con quanto indicato nel Progetto Individuale.



**DOPO DI NOI;
INTERGAZIONE L.
112/2016**

Compiti delle Regioni

Compiti delle Regioni: Presentazione dell'istanza

L'istanza per il progetto di vita è presentata **all'ambito territoriale sociale, se dotato di personalità giuridica**, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, in cui ricade il comune di residenza della persona con disabilità **o altro ente individuato con legge regionale, quale titolare del relativo procedimento.**

Le regioni possono individuare **ulteriori punti di ricezione dell'istanza.**

L'istanza può essere raccolta anche per il tramite del comune di residenza o di uno dei punti unici di accesso (PUA) del territorio, individuati dagli enti locali o dalle regioni.

Compiti delle Regioni: riordino e riunificazione delle UVM

L'art. 24, comma 4 prevede che:

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, programmano e stabiliscono **le modalità di riordino e unificazione, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, delle attività e dei compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale operanti per:**

- a) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani;
- b) l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;
- c) l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;
- d) la redazione dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- e) l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 11

NB: Il riordino e l'unificazione avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e coprogrammazione con gli enti del terzo settore, nonché nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall'articolo

Compiti delle Regioni: funzioni di coordinamento dell'unità di Valutazione multidimensionale

... nello stesso termine (ossia sei mesi dall'entrata in vigore del decreto) **le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra alcuni dei componenti dell'unità di valutazione** (un assistente sociale, un educatore o un altro operatore dei servizi sociali territoriali e professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario col compito di garantire l'integrazione sociosanitaria) **senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unità stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali.**

Compiti delle Regioni: referente per l'attuazione del progetto di vita

Le regioni disciplinano i profili soggettivi per l'individuazione del referente per l'attuazione del progetto di vita e i relativi compiti, fatti salvo, in ogni caso quelli già individuati dal decreto, ossia:

- a) curare la realizzazione del progetto e dare impulso all'avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti;
- b) assistere i responsabili e i referenti degli interventi, dei servizi e delle prestazioni, secondo quanto indicato nel progetto di vita, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i singoli servizi o piani operativi;
- c) curare il monitoraggio in corso di attuazione del progetto, raccogliendo, se del caso, le segnalazioni trasmesse dai terzi;
- d) garantire il pieno coinvolgimento della persona con disabilità e del suo caregiver o di altri familiari nel monitoraggio e nelle successive verifiche;
- e) richiedere la convocazione dell'unità di valutazione multidimensionale al fine di rimodulare il progetto di vita.

Altri compiti in materia di coordinamento per l'integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali

Le regioni:

sulla base della rilevazione dei fabbisogni emersi dalle valutazioni multidimensionali e delle verifiche dell'adeguatezza delle prestazioni rese, anche tenendo conto di quanto richiesto come risorse integrative a valere sul Fondo di cui all'articolo 31, co-programmano annualmente, nell'ambito dei loro modelli organizzativi, con gli enti del terzo settore gli strumenti correttivi di integrazione degli interventi sociali e sanitari.

Gli ambiti territoriali sociali:

provvedono, per quanto di competenza rispetto alle proprie programmazioni in corso, agli strumenti correttivi previsti dal comma 1 e con le medesime modalità. Rispetto alle programmazioni successive, gli ambiti territoriali sociali tengono conto di quanto individuato nei singoli progetti individuali censiti ai sensi dell'articolo 36, anche al fine di fissare nuovi obiettivi di servizio.

L'Autorità politica delegata in materia di disabilità:

promuove annualmente il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali sociali e sanitarie in favore delle persone con disabilità attraverso un tavolo di confronto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la Rete di cui all'articolo 21 del decreto

Grazie per l'attenzione!